

U M B E R T O I °

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

C. Rossi

gh. 343, gh. 56

Vista la domanda in data 14 aprile 1893, con la quale il Signor Eugenio Pernis, a nome e per conto dei Signori Ashley Ponsonby e Henry Ryan Lewis, chiede la concessione della miniera di antimonio denominata "CORTI ROSAS" posta nel Comune di Ballao, Circondario e Provincia di Cagliari;

Visto il Decreto Ministeriale del 28 Febbraio 1893 col quale la miniera stessa è dichiarata scoperta e concessibile per minerali di antimonio ;

Visto il processo verbale di delimitazione provvisoria redatto in Ballao il 23 dicembre 1893 dalle Aiutante Ingegnere delle Miniere Iginio Caproni, nonché il piano topografico di pari data, firmato dal medesimo Aiutante in Ballao, muniti l'uno e l'altro del visto dell'Ingegnere del Distretto di Sardegna in data 15 Giugno 1894 ;

Ritenuto che per effetto del Decreto di dichiarazione di scoperta, gli scopritori della miniera sono i suddetti Signori ed il Marchese Luigi di Saliceto ;

Vista la decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato in data 27 Marzo 1896 per la quale

PIANO

rimane decaduto dal diritto di preferenza ad ottenere la concessione il Marchese Salicetopredetto;

Visto il certificato 4 aprile 1893 della Camera di Commercio Italiana in Londra, il quale comprova che i Signori Ashley Pensonby ed Henry Ryan Lewis posseggono mezzi e requisiti per ottenere la concessione mineraria di cui si tratta;

Visto il risultato delle pubblicazioni eseguite;

Vista la Legge sulle Miniere del 20 Novembre 1859 N° 3755;

Sentito il Consiglio di Stato e quello delle Miniere;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1° = Ai Signori Ashley Pensonby ed Henry Ryan Lewis, rappresentati dal Signor Pernia Eugenio, che per gli effetti del presente Decreto elegga domicilio in Cagliari, è fatta concessione della miniera di antimonio denominata "CORTI ROSAS" posta nel territorio del Comune di Ballao, circondario e provincia di Cagliari.

Art. 2° = Questa concessione, che porterà il nome di "CORTI ROSAS", comprende un'area di ettari trecentoquarantatre, are ottantaquattro e centiare cinquan-

tasei (ETT. 343.56) delimitata dal poligono A. B. C. D. E. F. segnato in linee rosse continue sul piano di delimitazione, vidimato il 15 Giugno 1894 dall'Ingegnere delle Miniere del Distretto di Sardegna in conformità del relativo processo verbale di delimitazione, vidimato in pari data dallo stesso Ingegnere, i quali, piano e processo verbale, muniti del visto del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, resteranno uniti al presente Decreto.

Art. 3° = I concessionari pagheranno alle Finanze dello Stato, oltre alle altre imposte stabilite dalle LEGGI, l'annua tassa fissa di lire centosettantuna e centesimi novantadue (L. 171.92) a norma dell'art. 60 della precitata Legge mineraria vigente in Sardegna.

Detta annua tassa fissa sarà iscritta nel Capitolo 1° del Bilancio di Entrata del corrente esercizio, ed al capitolo corrispondente degli esercizi successivi.

Art. 4° = A favore del Marchese Luigi Saliceto (scopritore in unione ai Signori A. Pensonby e H. R. Lewis della miniera anzidetta è riconosciuto il diritto ad un premio di scoperta di lire cinquemila seicento sessantasei (L. 5.666) a termini dell'art. 40 della Legge Mineraria predetta; senza pregiudizio delle inden-

rimane decaduto dal diritto di preferenza ad ottenere la concessione il Marchese Salicetoppredetto;

Visto il certificato 4 aprile 1893 della Camera di Commercio Italiana in Londra, il quale comprova che i Signori Ashley Ponsonby ed Henry Ryan Lewis posseggono mezzi e requisiti per ottenere la concessione mineraria di cui si tratta;

Visto il risultato delle pubblicazioni eseguite;

Vista la Legge sulle Miniere del 20 Novembre 1859 N° 3755;

Sentito il Consiglio di Stato e quello delle Miniere;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1° = Ai Signori Ashley Ponsonby ed Henry Ryan Lewis, rappresentati dal Signor Pernis Eugenio, che per gli effetti del presente Decreto elegge domicilio in Cagliari, è fatta concessione della miniera di antimonio denominata "CORTI ROSAS" posta nel territorio del Comune di Ballao, circondario e provincia di Cagliari.

Art. 2° = Questa concessione, che porterà il nome di "CORTI ROSAS", comprende un'area di ettari trecentoquarantatre, are ottantaquattro e centiare cinquan-

tasei (L. 343.56) delimitata dal poligono A. B. C. D. E. F. segnato in linee rosse continue sul piano di delimitazione, vidimato il 15 Giugno 1894 dall'Ingegnere delle Miniere del Distretto di Sardegna in conformità del relativo processo verbale di delimitazione, vidimato in pari data dallo stesso Ingegnere, i quali, piano e processo verbale, muniti del visto del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, resteranno uniti al presente Decreto.

Art. 3° = I concessionari pagheranno alle Finanze dello Stato, oltre alle altre imposte stabilite dalle Leggi, l'annua tassa fissa di lire centosettantuna e centesimi novantadue (L. 171.92) a norma dell'art. 60 della precitata Legge mineraria vigente in Sardegna.

Detta annua tassa fissa sarà iscritta nel Capitolo 1° del Bilancio di Entrata del corrente esercizio, ed al capitolo corrispondente degli esercizi successivi.

Art. 4° = A favore del Marchese Luigi Saliceto (scopritore in unione ai Signori A. Ponsonby e H. R. Lewis della miniera anzidetta è riconosciuto il diritto ad un premio di scoperta di lire cinquemila seicento sessantasei (L. 5.666) a termini dell'art. 40 della Legge Mineraria predetta; senza pregiudizio delle inden-

nità che possono spettare al medesimo Marchese Saliceto, in ragione dell'utilità dei lavori eseguiti da lui in unione ai suoi due Soci, nonché al pagamento di quanto gli può competere per il minerale estratto rimasto disponibile presso la miniera.

I concessionari devono nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto giustificare, con la presentazione della relativa quietanza, di avere soddisfatto il predetto Marchese Luigi Saliceto del premio che gli è dovuto o di avere fatto il deposito legale della somma fissata in quest'articolo.

Art. 5° = I concessionari dovranno denunziare al Prefetto della Provincia di Cagliari i passaggi di proprietà della miniera suddetta, ed i concessionari rispettivi saranno tenuti a mantenere ed eleggere domicilio nel circondario di Cagliari. In caso di omissione della denuncia, l'Autorità Amministrativa per qualsiasi notificazione da farsi e per ogni effetto di Legge terrà fermo il domicilio di cui all'art. 1° del presente Decreto o l'ultimo che sarà stato regolarmente notificato coll'atto di cessione.

Art. 6° = Sarà obbligo dei concessionari di conformarsi alle disposizioni delle Leggi vigenti sulle Miniere, come pure di fornire all'Amministrazione tutti i dati statistici che da essa verranno loro

richiesti.

Art. 7° = Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti ed agli Uffici della Prefettura di Cagliari e del Distretto Minerario d'Iglesias.

Dato a Roma, addì 10 Gennaio 1897

Firmato : U M B E R T O

controfirmato : GUICCIARDINI

per copia conforme

Firmato : A. CACCIOPPO

Registrato alla Corte dei Conti

addì, 19 Gennaio 1897

Registro 684, Bilancio Entrate F° 367

Firmato : G. CAPPIELLO

Registrato al N° 4834 del Registro delle concessioni della Prefettura di Cagliari.

Cagliari, 2 Febbraio 1897

Il SEGRETARIO:

F/to : PALOMBA A.

Registrato all'Ufficio Distrettuale delle Miniere al N° 129 del Registro delle Concessioni.

Iglesias, 5 Febbraio 1897

L'INGEGNERE DEL DISTRETTO

F/to : M. ANSELMO

rità che possono spettare al medesimo Marchese Saliceto, in ragione dell'utilità dei lavori eseguiti da lui in unione ai suoi due Soci, nonchè al pagamento di quanto gli può competere per il minerale estratto rimasto disponibile presso la miniera.

I concessionari devono nel termine di tre mesi dalla data del presente Decreto giustificare, con la presentazione della relativa quietanza, di avere soddisfatto il predetto Marchese Luigi Saliceto del premio che gli è dovuto o di avere fatto il deposito legale della somma fissata in quest'articolo.

Art. 5° = I concessionari dovranno denunziare al Prefetto della Provincia di Cagliari i passaggi di proprietà della miniera suddetta, ed i concessionari rispettivi saranno tenuti a mantenere ed eleggere domicilio nel circondario di Cagliari. In caso di omissione della denuncia, l'Autorità Amministrativa per qualsiasi notificazione da farsi e per ogni effetto di Legge terrà fermo il domicilio di cui all'art. 1° del presente Decreto o l'ultimo che sarà stato regolarmente notificato coll'atto di cessione.

Art. 6° = Sarà obbligo dei concessionari di conformarsi alle disposizioni delle Leggi vigenti sulle Miniere, come pure di fornire all'Amministrazione tutti i dati statistici che da essa verranno loro

richiesti.

Art. 7° = Il Ministro di Agricoltura, Industria e
Commercio è incaricato dell'esecuzione del presente
Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti ed
agli Uffici della Prefettura di Cagliari e del Di-
stretto Minerario d'Iglesias.

Dato a Roma, addì 10 Gennaio 1897

Firmato : U M B E R T O

controfirmato : GUICCIARDINI

per copia conforme

Firmato : A. CACCIOPPO

Registrato alla Corte dei Conti

addì, 19 Gennaio 1897

Registro 684, Bilancio Entrate F° 367

Firmato : G. CAPPIELLO

Registrato al N° 4834 del Registro delle concessioni
della Prefettura di Cagliari.

Cagliari, 2 Febbraio 1897

IL SEGRETARIO:

F/to : PALOMBA A.

Registrato all'Ufficio Distrettuale delle Miniere al-
N° 129 del Registro delle Concessioni.

Iglesias, 5 Febbraio 1897

L'INGEGNERE DEL DISTRETTO

F/to : M. ANSELMO

Visto: per copia conforme ad altra copia esistente nell'Ufficio Distrettuale delle Miniere.

Iglesias, 30 aprile 1928 = Anno VI°

L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO

F/to : L E O N E

Passaggi di proprietà :

Ceduta ai Signori James Hilleard e Walter William Griffiths come da dichiarazione 28 Novembre 1900 autenticata dal notaio Ridgway di Londra e vistata dal Console.

Aggiudicata all'avv. Carlo Larghi con sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, 26 Febbraio 1907.

Venduta alla Società Anonima Miniere e Fonderie di Antimonio con sede in Genova, con atto 5 giugno 1908 rogato Gian Carlo Besio in Genova.